

D.L. 87 del 12/07/2018 (c.d. "Decreto dignità")

Art. 7

*Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni* [\(1\)](#)

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. [\(2\)](#)

2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. [\(3\)](#)

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. [\(4\)](#)

---

[\(1\)](#) Rubrica così modificata dall'[art. 1 comma 1, della legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96.](#)

[\(2\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1 comma 1, della legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96.](#)

[\(3\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1 comma 1, della legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96.](#)

[\(4\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1 comma 1, della legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96.](#)